



Atto del Presidente n. **69**

del 29/12/2016

Classificazione: 07-04-02 2016/2

Oggetto: COMUNE DI CERVIA - VARIANTE AL P.U.A. IN VARIANTE AL P.R.G. RELATIVO AD UN COMPARTO RICETTIVO UBICATO A MILANO MARITTIMA. FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTA la nota del Comune di Cervia del 05.04.2016, ricevuta con PEC e assunta agli atti con PG. n. 2016/11273 (07-04-02, 2016/2/0), con la quale sono stati trasmessi, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 46/88, gli atti tecnici ed amministrativi della Variante alla strumentazione urbanistica adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 14 maggio 2015, anche al fine di richiedere il provvedimento prescritto dall'art. 12 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e il parere di competenza ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008;

VISTA la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 41, comma 2, che dispone:

"Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente:

- a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46;
- b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47";

VISTO l'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 che al comma 5 dispone:

"Le varianti di cui al comma 4 sono trasmesse, contestualmente al deposito, alla Giunta provinciale, la quale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data del ricevimento, formula nei casi indicati ai commi 2 e 4 dell'art. 14, come sostituito, osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorso il termine di sessanta giorni la variante si considera valutata positivamente dalla Giunta provinciale."

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante "norme in materia ambientale";

VISTO l'art. 12 del sopracitato D.Lgs che prevede l'emissione, da parte dell'Autorità Competente, dell'emissione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità entro 90 gg. dal ricevimento del Rapporto Preliminare. Lo stesso D.Lgs, all'art. 11 richiama l'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare le duplicazioni.

VISTA la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 13 giugno 2008;

VISTA la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico”.

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 2170/2015 del 21.12.2015 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015";

VISTA la Convenzione tra la Provincia di Forlì-Cesena e la Provincia di Ravenna per la gestione associata delle funzioni in materia di pianificazione territoriale, ai sensi del vigente art. 39 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, approvata dalla Giunta Provinciale di Ravenna con deliberazione n. 50 del 06.04.2016;

VISTO il Piano Operativo per la gestione associata delle funzioni in materia di pianificazione territoriale con la Provincia di Forlì-Cesena e la Provincia di Ravenna, approvato dalla Giunta Provinciale di Ravenna con deliberazione n. 69 del 11.05.2016;

VISTA la Relazione del Servizio Associato di Pianificazione Territoriale (ALLEGATO A) con la quale **si propone**

1. DI FORMULARE, ai sensi dell’art. 15, comma 5, della L.R. 47/78 e s. m. e i., in ordine alla Variante al PUA in Variante alla strumentazione urbanistica adottato dal Consiglio Comunale di Cervia con deliberazione n. 24 del 14 maggio 2015, le seguenti Osservazioni così come riportate al punto a. del "Constatao" della presente Relazione:
 - 1.1 si chiede al Comune di Cervia di predisporre un idoneo elaborato finalizzato alla rendicontazione degli standard urbanistici individuati dal PUA, in analogia al monitoraggio delle quantità di superfici assegnate e delle conseguenti quantità complessive residue previsto dall'art. 28.10bis delle NTA del P.R.G.
 - 1.2 si chiede al Comune di Cervia di verificare che il complessivo sistema di incentivi previsto dal Piano Urbanistico in oggetto rientri nei limiti e nei criteri di cui al comma 5, lettera a, dell'art. 3.14 delle NTA del PTCP.
 - 1.3 si chiede al Comune di Cervia di adeguare le NTA del PUA alla prescrizione di cui al comma 5, lettera a, dell'art. 3.14 delle NTA del PTCP.
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e del D.Lgs 152/06 e smi, il non assoggettamento alla ulteriore procedura di Valutazione Ambientale Strategica della Variante alla strumentazione urbanistica adottata dal Consiglio Comunale di Cervia con deliberazione n. 24 del 14 maggio 2015, alle condizioni di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE - SAC Ravenna con nota Ns PG 2016/27639 del 15.09.2016 e riportate al punto b. del “Constatao” della presente Relazione.
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all’art. 5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del “Constatao” della presente Relazione.

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Associato di Pianificazione Territoriale, contenute nell’Allegato A);

DATO ATTO della comunicazione pervenuta in data 30.11.2016 da parte del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con PG 33462, in forza della quale non si è proceduto ad acquisire il parere del Responsabile del Servizio di Pianificazione Associato previsto dall' art. 5 della sopra citata convenzione;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente ad Interim del Servizio Programmazione Territoriale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

1. DI FORMULARE, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/78 e s. m. e i., in ordine alla Variante al PUA in Variante alla strumentazione urbanistica adottato dal Consiglio Comunale di Cervia con deliberazione n. 24 del 14 maggio 2015, le seguenti Osservazioni così come riportate al punto a. del "Constatato" della Relazione, allegato sub A) facente parte integrante del presente Atto:
 - 1.1 si chiede al Comune di Cervia di predisporre un idoneo elaborato finalizzato alla rendicontazione degli standard urbanistici individuati dal PUA, in analogia al monitoraggio delle quantità di superfici assegnate e delle conseguenti quantità complessive residue previsto dall'art.28.10bis delle NTA del P.R.G.
 - 1.2 si chiede al Comune di Cervia di verificare che il complessivo sistema di incentivi previsto dal Piano Urbanistico in oggetto rientri nei limiti e nei criteri di cui al c. 5, lettera a, dell'art. 3.14 delle NTA del PTCP.
 - 1.3 si chiede al Comune di Cervia di adeguare le NTA del PUA alla prescrizione di cui al c. 5, lettera a, dell'art. 3.14 delle NTA del PTCP.
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e del D.Lgs 152/06 e smi, il non assoggettamento alla ulteriore procedura di Valutazione Ambientale Strategica della Variante alla strumentazione urbanistica adottata dal Consiglio Comunale di Cervia con deliberazione n. 24 del 14 maggio 2015, alle condizioni di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE - SAC Ravenna con nota Ns PG 2016/27639 del 15.09.2016 e riportate al punto b. del "Constatato" della Relazione, allegato sub A) facente parte integrante del presente Atto.
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" della Relazione allegato sub A) facente parte integrante del presente Atto.
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione del presente atto al Comune di Cervia

DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere, entro i termini di legge, alla verifica in oggetto.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI


Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale

competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. _____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO ASSOCIATO

RELAZIONE

OGGETTO : COMUNE DI CERVIA

VARIANTE AL P.U.A. IN VARIANTE AL P.R.G. RELATIVO AD UN COMPARTO RICETTIVO UBICATO A MILANO MARITTIMA. FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008.

Adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 24 del 14 maggio 2015.

IL SERVIZIO ASSOCIATO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VISTA la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 41, comma 2 che dispone:

Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente:

- a) *i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46;*
- b) *le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;*

VISTO l'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 che al comma 5 dispone:

Le varianti di cui al comma 4 sono trasmesse, contestualmente al deposito, alla Giunta provinciale, la quale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data del ricevimento, formula nei casi indicati ai commi 2 e 4 dell'art. 14, come sostituito, osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorso il termine di sessanta giorni la variante si considera valutata positivamente dalla Giunta provinciale.

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "norme in materia ambientale";

VISTO l'art. 12 del sopracitato D.Lgs che prevede l'emissione, da parte dell'Autorità Competente, dell'emissione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità entro 90 gg. dal ricevimento del Rapporto Preliminare. Lo stesso D.Lgs, all'art. 11 richiama l'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare le duplicazioni.

VISTA la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 13 giugno 2008;

VISTA la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico".

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 31.10.2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la Convenzione tra la Provincia di Forlì-Cesena e la Provincia di Ravenna per la gestione associata delle funzioni in materia di pianificazione territoriale, ai sensi del vigente art. 39 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, approvata dalla Giunta Provinciale di Ravenna con deliberazione n. 50 del 06.04.2016;

VISTO il Piano Operativo per la gestione associata delle funzioni in materia di pianificazione territoriale con la Provincia di Forlì-Cesena e la Provincia di Ravenna, approvato dalla Giunta Provinciale di Ravenna con deliberazione n. 69 del 11.05.2016;

VISTA la deliberazione n. 276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 6 giugno 2005, con la quale è stato adottato l'adeguamento del vigente PTCP della Provincia di Ravenna ai contenuti della L.R. 20/2000, controdedotto e definitivamente approvato dallo stesso organo con deliberazione n. 9 del 28 febbraio 2006;

VISTA la nota del Comune di Cervia del 05.04.2016, ricevuta con PEC e assunta agli atti con prot. n. 2016/11273 (07-04-02, 2016/2/0), con la quale sono stati trasmessi, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 46/88, gli atti tecnici ed amministrativi della Variante alla strumentazione urbanistica adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 14 maggio 2015, anche al fine di richiedere il provvedimento prescritto dall'art. 12 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e il parere di competenza ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008;

VISTE le note del Servizio scrivente del 03.05.2016 (PG 2016/14644) e del 21.09.2016 (PG 2016/27955) con le quali è stata richiesta documentazione integrativa;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Cervia in data 23.08.2016 PG 2016/26110 e in data 03.11.2016 PG 2016/31152;

PREMESSO:

CHE il Comune di Cervia è dotato di PRG approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 465 in data 9 maggio 1997;

CHE, non ricadendo l'area interessata dallo strumento urbanistico in esame nei casi sanciti dal comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'autorità procedente, in tal caso il Comune di Cervia, ha trasmesso alla Provincia, per le sue funzioni di autorità competente, su supporto cartaceo il "rapporto preliminare" comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione dello stesso, facendo riferimento, ove possibile, ai criteri sanciti dallo stesso decreto;

CONSTATATO:

CHE precedentemente all'adozione del presente PUA in Variante, con Delibera di C.C. n. 38 del 29.05.2003 era stato approvato, in variante al P.R.G., il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, relativo ad un comparto ricettivo a Milano Marittima. Detto Piano attuativo prevedeva il trasferimento volumetrico dall'ex Hotel Tritone a favore degli Hotel Waldorf, ex Pensione Pansecchi e Hotel Le Palme, consentendo la realizzazione di un complesso alberghiero qualificato in linea con gli obiettivi P.R.G. di riqualificazione dell'offerta ricettiva attraverso interventi di demolizione e ricostruzione con trasferimento di volumi da alberghi dismessi o in via di dismissione. Il Piano attuativo aveva previsto altresì, in seguito alla demolizione dell'ex Hotel Tritone e al trasferimento delle cubature alle altre unità ricettive, la realizzazione sul terreno risultante dalla demolizione, di un silos per parcheggio auto con oltre 100 posti auto. Successivamente, con Delibera di C.C. n. 50 del 29.08.2006 è stata approvata una variante al Piano Particolareggiato sopra citato. Con Delibera di C.C. n. 27 del 28.05.2013 è stata prorogata di quattro anni la validità del Piano sopra citato, proroga concessa a seguito della richiesta presentata dalla proprietà, interventi che il Comune afferma essere ancora in corso di realizzazione.

Successivamente, con Delibera di C.C. n. 55 del 03.11.2011, è stata approvata la Variante al P.R.G. n. 29 relativa alla determinazione delle possibilità di intervento sugli edifici ricettivi, finalizzate alla riqualificazione funzionale, qualitativa ed energetica attraverso l'assegnazione di premialità volumetriche. Questo in attuazione di specifici provvedimenti regionali, in particolare la L.R. 6/2009 di riforma della L.R. 20/2000 ha introdotto l'art. 7 ter - "*Misure urbanistiche per incentivare la qualificazione del patrimonio edilizio esistente*". Nell'ambito del procedimento di approvazione della Variante n. 29 la Provincia di Ravenna si è espressa con delibera di Giunta Provinciale n. 258/2011 formulando, tra l'altro, osservazione riguardante la rispondenza della variante con l'art. 3.14 delle NTA del PTCP.

La presente Variante, adottata dal Consiglio Comunale di Cervia con Delibera n. 24/2015, interviene proponendo modifiche al PUA vigente riguardanti:

- il recepimento delle disposizioni di cui all'art. 28.10 bis delle NTA, introdotto dalla citata Variante al P.R.G.n. 29;

- la realizzazione del nuovo parcheggio interrato, previsto nell'intervento dell'H. Esperia, con un piano in sottosuolo a quota pavimento -4m rispetto alla strada, che il Comune dichiara essere conforme all'art. 5.10 del PRG ed alle disposizioni di cui all'art. 32, 9° comma del REC;

La Variante in oggetto viene proposta in variante in quanto l'utilizzo dell'incentivo volumetrico, previsto dalla Var. 29, per la quota prevista in trasferimento dall'ex H. Tritonè, non rispetta il principio di "contiguità" indicato all'art. 28.6 delle NTA del P.R.G. in quanto oltrepassa il Campo e la Fascia attigue.

Il Comune di Cervia, con la Variante in oggetto, ha ritenuto opportuno, per una più facile individuazione dei comparti ricettivi-alberghieri, di introdurre una apposita retinatura nelle tavole di PRG per la loro identificazione e di prevedere nelle NTA un apposito articolo che li disciplini: tale modifica è stata elaborata nel fascicolo "Relazione, modifiche normative e cartografiche" relativo alla variante al PRG per la modifica della Tav. A04, con introduzione del retino "Piani Attuativi Alberghieri", e del relativo art. 49 quater, introdotto nelle NTA del PRG.

a. SULLA VERIFICA DI CUI ALL'ART.15, C.5, L.R. 47/78.

Con riferimento alla verifica delle condizioni indicate al comma 2 dell'art. 14 della L.R. 47/78, ed in particolare rispetto alla dotazione minima di standards urbanistici, si riscontra che le NTA del PUA, così come da proposta di variante, riportano: *Il rispetto degli standard di parcheggi e di verde privati viene analizzato in sede edilizia, contestualmente alle pratiche dei singoli lotti., in relazione a quanto indicato nel PP originario.*

Pur dando atto dell'impostazione dello strumento attuativo originario, è evidente che la dotazione di standard minimi è condizione indispensabile all'attuazione dello strumento nella sua interezza; pertanto si chiede al Comune di predisporre un idoneo elaborato finalizzato alla loro rendicontazione, in analogia al monitoraggio delle quantità di superfici assegnate e delle conseguenti quantità complessive residue previsto dall'art. 28.10bis delle NTA del P.R.G.

L'intervento in oggetto è compreso nei *Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica Art. 3.20d* così come individuati dalla tav. 2 del PTCP, le cui disposizioni richiamano l'art. 3.19 dello stesso Piano provinciale. Al riguardo si riscontra che l'intervento, essendo compreso nell'ambito del territorio urbanizzato, ricade nei casi di esclusione di cui al comma 2 lettera a dello stesso articolo e pertanto non trovano applicazione le disposizioni contenute nei successivi commi dell'art. 3.19.

Lo stesso Piano Attuativo ricade nelle "Zone urbanizzate in ambito costiero", disciplinate dal PTCP all'art. 3.14, che al comma 5 contiene la seguente direttiva:

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma valgono le seguenti direttive:

a. nelle aree di cui al presente articolo è da incentivare l'accorpamento degli edifici a destinazione ricettiva - turistica finalizzato al recupero ed incremento di spazi comuni di soggiorno all'aperto, verde privato, servizi di pubblico interesse e/o pubblici all'interno di progetti di riqualificazione del tessuto urbano. I Comuni potranno prevedere un incremento del volume esistente mediante del 5% individuando i comparti nei quali concentrare l'incremento, comunque non superiore al 20%, ponderato da cinque criteri valutativi:

- *condizioni urbane di fatto;*
- *grado di riqualificazione richiesto all'intervento privato;*
- *relazione inversa alla densità edilizia esistente;*
- *relazione diretta alla dimensione dell'area oggetto dell'intervento;*
- *grado di coordinamento e rapporto con progetti e programmi di arredo urbano e miglioramento della mobilità;*

Pur dando atto che gli incentivi introdotti con la variante in oggetto sono compresi entro un limite massimo del 20% della SLP, si chiede al Comune di verificare che il complessivo sistema di incentivi previsto dal Piano Urbanistico in oggetto rientri nei limiti e nei criteri di cui al comma 5, lettera a, dell'art. 3.14 delle NTA del PTCP.

La Tav. 3-18 "Carta della tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee", comprende l'area in oggetto nelle "Zone di protezione delle acque sotterranee costiere", artt. 5.3, 5.7 e 5.11 delle NTA del PTCP. Al riguardo si riporta la prescrizione di cui alla lettera b, comma 1 dell'art. 5.7 delle NTA del PTCP:

(P) per le estrazioni di acque freatiche in corso di cantierizzazione, nelle escavazioni che espongono la falda freatica va limitato l'impiego di pompe well-point ad esclusione delle attività finalizzate a bonifiche e simili; lo scavo deve essere preferibilmente circondato da dispositivi idonei a limitare l'afflusso delle acque freatiche. L'allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire preferibilmente per reimmissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione.

Pertanto le NTA del PUA dovranno essere adeguate alla prescrizione di cui al comma 5, lettera a, dell'art. 3.14 delle NTA del PTCP.

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Arpae - Struttura Autorizzazioni e concessioni di Ravenna, con nota Ns PG 2016/27639 del 15.09.2016 ha trasmesso il seguente referto istruttorio:

Tenuto conto della Pratica di verifica di assoggettabilità a VAS/VALSAT concernente la variante al PUA, in variante al PRG, relativo ad un comparto ricettivo di Milano Marittima, Comune di Cervia - trasmessa dal Comune di Cervia ad ARPAE SAC di Ravenna il 07/04/2016 (ns PGRA/2016/3991 del 07/04/2016),

SI TRASMETTE

in ottemperanza alla DGR Emilia Romagna n. 2170/2015, la decisione per gli atti di vostra competenza.

VISTA la nota del Comune di Cervia (ns PGRA/2016/3991 del 07/04/2016) e gli allegati con questa trasmessi, scaricabili dal sito web del Comune, quali:

- *Delibera di adozione;*
 - *Relazione di variante;*
 - *Relazione Tecnica Descrittiva;*
 - *Norme Tecniche Attuazione;*
 - *Stralcio PRG – Documentazione Catastale;*
 - *Documentazione fotografica;*
 - *Analisi sismica di III livello;*
 - *Relazione geologica;*
 - *Studio degli effetti della falda freatica;*
 - *Esiti delle indagini geognostiche e sismiche, analisi di laboratorio e cartografia;*
 - *Relazione tecnica: Valutazione di impatto acustico;*
 - *Verifica di assoggettabilità a VAS;*
 - *Tavola verifica SIp - Sul;*
 - *Parere Arpae ST Ambientale e Acustico (Sinadoc 8642/2016 Rif. PGRA/2016/1771 del 18/02/2016),*
 - *Parere AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna (Prot. 148076 del 01/06/2015);*
 - *Parere HERA SpA (Prot. 17740 del 08/02/2016);*
 - *Pareri Consorzio di Bonifica della Romagna (Prot. 32281/CES/10035 del 30/11/2015 e 27576/CES/7772 del 11/11/2014);*
 - *Osservazione Legambiente;*
 - *Integrazioni agli elaborati adottati, predisposte a seguito dell'adozione, in risposta alle richieste di integrazione inoltrate da Arpae;*
 - *Relazione impatto acustico e Integrazione (ottobre 2015 – febbraio 2016);*
 - *Integrazione inerente le reti fognarie (ottobre 2015);*
- VISTA la documentazione integrativa presentata dal comune di Cervia (ns PGRA/2016/10569 del 25/08/2016) presentata a seguito di richiesta di integrazioni (Prot. Provincia di Ravenna n. 14644/2016) e costituita dai seguenti documenti:*
- *Integrazione al rapporto preliminare ambientale del 03/08/2016;*
 - *Norme Tecniche di Attuazione aggiornate al 03/08/2016;*
 - *Parere ATERSIR prot. 42872/2016;*

CONSIDERATE le condizioni/prescrizioni contenute nei su richiamati pareri dei soggetti con competenza ambientale;

CONSIDERATO che parte di tali osservazioni sono state recepite nella versione finale degli elaborati di Piano;

CONSIDERATO che il progetto di variante non prevede aumento di ricettività complessiva, ma un miglioramento delle dotazioni pertinenziali;

CONSIDERATO che, ai fini dell'invarianza idraulica, il Piano in esame per gli Hotel Tritone, Premier Suite, Waldorf, Palme non prevede modifiche dell'uso dei suoli; mentre per l'Hotel Esperia, essendo previsto l'aumento della superficie permeabile del lotto, si prevede la realizzazione di una vasca di laminazione del volume di 10,10 mc;

CONSIDERATO che nelle escavazioni che espongono la falda freatica, per le estrazioni di acque freatiche verrà limitato l'uso di pompe well-point, lo scavo sarà preferibilmente circondato da dispositivi idonei a limitare l'afflusso delle acque freatiche e l'allontanamento delle sole acque estratte avverrà preferibilmente per reimmissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione;

CONSIDERATO che a seguito del deposito della variante in oggetto all'Albo Pretorio del Comune di Cervia, per 30 giorni consecutivi dal 03/06/2015 al 02/07/2015, né pervenuta una osservazione inoltrata da Legambiente;

VALUTATI i potenziali impatti derivanti dalle scelte operate nel Piano predisposto, le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento territoriali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo piano;

CONSIDERATA la tipologia del Piano in oggetto che riguarda l'inserimento nel Piano Particolareggiato delle nuove normative introdotte dalla Variante al PRG n. 29;

CONSIDERATO quindi che le azioni previste dal Piano in oggetto sono di carattere locale e che non determinano problematiche particolari di sostenibilità ambientale;

Limitatamente alla parte di nostra competenza relativa alla Valsat, si ritiene

NON NECESSARIO

assoggettare variante al PUA, in variante al PRG, relativo ad un comparto ricettivo di Milano Marittima, Comune di Cervia, alla ulteriore procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/06 e s.m.i, dall'Art. 5 della L.R. 20/2000 e dalla DGR Emilia Romagna 2170/2015.

La procedura avviata per la variante in oggetto, potrà essere conclusa secondo quanto disciplinato dall'art. 5 della L.R. 20/2000, nel rispetto delle prescrizioni presenti nel Rapporto Preliminare.

Si ribadisce, relativamente alla matrice inquinamento acustico per l'intervento di demolizione e ricostruzione dell'Hotel Esperia, che dovranno essere rispettate tutte le condizioni dettate da ARPAE -ST di Ravenna nel parere sul rumore di competenza, che sono:

- a. dovranno essere rispettate le altezze massime degli edifici previste nelle previsioni attuali (parcheggio interrato, 6 piani fuori terra con altezza fuori terra pari a 25 m);
- b. in sede di permesso di costruire dovrà essere redatta valutazione di clima e impatto acustico di dettaglio ai sensi dell'art. 8 Legge Quadro Inquinamento Acustico 447/95, redatta secondo i criteri della DGR 673 del 14/04/2004, che tenga conto della effettiva progettualità della struttura alberghiera, dell'indotto, delle sorgenti fisse; i livelli sonori dovranno essere valutati in corrispondenza dei ricettori e negli spazi fruibili esterni;
- c. vengano osservate le condizioni progettuali emerse nella attuale verifica previsionale a protezione della facciata della struttura ricettiva sul fronte di via 2 Giugno, in cui si è riscontrato superamento della classe IV attribuita ai sensi della DGR 2053/2001, quali la realizzazione di balconate sul fronte strada munite di parapetto opaco di altezza non inferiore a 1.30 m, eventualmente integrate ai vari livelli dell'edificio con soluzioni frangisole esterne a protezione delle facciate del fabbricato aventi funzione di diffrazione delle onde sonore;
- d. vengano rispettate le condizioni di progetto riportate nella valutazione di impatto acustico:
 - non prevedere aree esterne di parcheggio e aree ludico-ricreative/piscina/spazi per intrattenimento musicale ecc. nell'area esterna di pertinenza;
 - le aree di parcheggio dovranno essere realizzate al 1° piano interrato;
 - gli impianti tecnologici UTA e di condizionamento a servizio della struttura (condizionamento e trattamento aria, ecc.) vengano collocati al piano 5° di copertura,

altezza 18,5 m dell'edificio, all'interno di vano tecnico dedicato, fornito di griglie per scambio termico rivolte verso ovest, in direzione di via 2 Giugno;

- gli impianti tecnologici unità di estrazione aria vengano collocati in copertura ad altezza 20 m e attivati esclusivamente in tempo di riferimento diurno nelle fasce indicate in relazione 9:00-12:00 e 14:00-21:00;
 - i valori di potenza sonora degli impianti non dovranno essere superiori a quelli in questa sede dichiarati;
- e. i requisiti acustici passivi degli edifici e loro impianti tecnologici dovranno essere conformi a quanto indicato nel DPCM 05/12/1997 sulla base della destinazione d'uso dei fabbricati; si dovrà prestare particolare attenzione, per gli edifici complessi, alla scelta, posa e collocazione degli impianti tecnologici centralizzati ad uso comune, adottando tutte le cautele necessarie, in modo da evitare immissioni rumorose sia verso terzi che verso l'interno dei locali abitativi degli stessi edifici, a protezione dell'esposizione al rumore degli occupanti;
- f. le opere realizzate dovranno essere verificate sperimentalmente valutando la coerenza con le stime previsionali prodotte, accertando il rispetto ai limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, tenendo la documentazione a disposizione degli organi di controllo (L 447/95, LR 15/2001, DGR 673/204).

Si evidenzia la necessità di rispettare tutte le normative nazionali, regionali e tutti gli strumenti urbanistici comunali in merito all'efficientamento energetico degli edifici e all'utilizzo/impiego delle energie rinnovabili.

Si suggerisce, inoltre, date le tempistiche di realizzazione del nuovo edificio, di prendere a riferimento i parametri per i nuovi edifici previsti dalla Comunità Europea per il 2019-2021 (DL n. 192/2005 in attuazione della direttiva 2010/31/UE sugli edifici ad energia quasi zero).

c. PARERE SULLA COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

In riferimento alla richiesta del Comune di Cervia (Fascicolo 07-04-02 2016/2/0), relativa alla Variante di cui all'oggetto, in base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n. 19/2008 e dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" (fattibilità geotecnica di opere su grandi aree), questo Settore

VISTO

- la Relazione geologica;
- lo Studio degli effetti della falda freatica;
- la Analisi sismica di III livello;
- gli Esiti delle indagini;



ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla compatibilità della Variante con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo, pur non entrando nel merito della tipologia e delle previsioni urbanistiche e di quant'altro non specificatamente previsto dall'Art. 5 della L. R. n. 19/2008.

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di progettazione esecutiva:

- 1: dovrà essere verificata la presenza di paleomorfologie sepolte, di disomogeneità litostratigrafiche tali da creare rischi sismici, geotecnici e/o idrogeologici mediante interazione con le strutture di fondazione e le strutture in elevazione, e di conseguenza dovranno essere scelte soluzioni tecniche fondazionali in grado di annullare tali rischi; in tal caso potranno esserci variazioni litostratigrafiche latero-verticali anche complesse, e si potranno porre problemi progettuali anche gravi per contatto di litologie con caratteristiche

molto diverse tra loro, tali, appunto, da creare rischi geotecnici, sismici e/o idrogeologici; la presenza di depositi a caratteristiche molto diverse e pertanto a rischio sia sotto il profilo geotecnico che sotto quello sismico ed idrogeologico dovrà quindi essere presa in attentissima considerazione;

- 2: nella Normativa Tecnica di Attuazione andrà inserito l'obbligo di presentare, per ogni edificio in progetto, specifica relazione geologica e geotecnica (comprensiva delle problematiche sismiche) in sede di progettazione esecutiva;
- 3: va completata una indagine geognostica preliminare della area e di un suo adeguato intorno, in sede di progettazione esecutiva, e preliminarmente alla progettazione esecutiva degli edifici in progetto e delle opere di urbanizzazione; la profondità delle prove (es. prove penetrometriche) dal piano di campagna deve essere la massima possibile secondo legge ed in base alle strutture di fondazione ed in elevazione che si prevedono preliminarmente (anche ai fini della caratterizzazione sismica) oppure a profondità maggiori qualora richiesto dalle situazioni stratigrafiche o dalle esigenze progettuali; in particolare si richiede l'esecuzione di altre prove in situ spinte almeno a -20 m di profondità dal piano di campagna; l'indagine deve coprire tutta l'area interessata da urbanizzazione ed edificazione in modo sufficientemente fitto ed omogeneo; il completamento dell'indagine deve permettere anche una valutazione della litostratigrafia e dei parametri geotecnici e geomeccanici dei vari strati (o lenti) nella loro variazione orizzontale-verticale, cioè tridimensionale, in tutta l'area (a tale scopo sono richieste le rappresentazioni planimetriche e di sezioni verticali litostratigrafiche, lungo varie direzioni spaziali ossia azimut); delle nuove prove geognostiche da eseguire si richiedono tutti i diagrammi e le tabelle dei parametri geotecnici e delle interpretazioni litostratigrafiche; sulla base dei parametri litostratigrafici, geotecnici e geomeccanici vanno fatti calcoli dei carichi ammissibili e si faranno ipotesi fondazionali adeguate; si terrà conto di tutti i carichi possibili e con le condizioni più sfavorevoli (presenza di carichi dinamici, accidentali, da sisma, da neve, da vento, ecc.); tali problematiche vanno valutate attentissimamente, tenendo conto anche degli effetti della falda freatica e delle sue oscillazioni, nonché delle azioni sismiche inerenti carichi e cedimenti; andranno inoltre fatte varie ipotesi fondazionali; in ogni caso si dovranno limitare al minimo i carichi ed i cedimenti assoluti e differenziali; andranno indicati i provvedimenti tecnici adeguati a far fronte a tutte le problematiche che verranno eventualmente in evidenza; si richiedono i calcoli dei cedimenti assoluti e differenziali nelle varie ipotesi fondazionali prese in considerazione: si dovrà porre grande attenzione nella risoluzione tecnica dei problemi fondazionali, che dovrà indicare i provvedimenti tecnici adeguati a farvi fronte; si dovranno valutare attentissimamente le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione in funzione della progettazione delle fondazioni; si dovrà altresì tener conto dei cicli di rigonfiamento-essiccamento dei terreni coesivi eventualmente situati in vicinanza del piano di campagna in occasione delle oscillazioni stagionali della falda e delle piogge; va da sé che tutta la progettazione dovrà ottemperare alle Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti, anche per quanto riguarda le problematiche sismiche;
- 4: gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area; le fondazioni non potranno essere attestate su o entro terreni rimaneggiati né su o entro riporti;
- 5: il vano interrato andrà impermeabilizzato;
- 6: il valore di V_{s30} e la categoria dei terreni di fondazione (indicata come C) vanno riferiti non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, una volta individuato questo mediante tutte le integrazioni alla indagine geognostica; si dovranno individuare e tenere in adeguato conto le frequenze proprie del/dei terreno/terreni di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza con gli edifici in caso di sisma; i dati ricavati sono da confrontare ed integrare con tutti i dati geologici e geotecnici; da tali indagini andranno tratte attentissimamente tutte le indicazioni tecniche del caso, unitamente alle informazioni di altra origine ricordate in quanto precede ed in quanto segue; anche tutti i parametri testé ricordati andranno riferiti alla quota presumibile di fondazione, e dovranno tener conto però anche delle caratteristiche sismiche di tutti i terreni sovrastanti tale quota;

- 7: in specifico andranno eseguite indagini e valutazioni approfondite e di dettaglio sulle problematiche sismiche relative alle opere in progetto e alle opere fondazionali ed in elevato già esistenti in un adeguato intorno degli edifici previsti;
- 8: le indagini geologiche e geognostiche di dettaglio di cui sopra dovranno servire anche ad individuare le caratteristiche degli strati o livelli granulari saturi presenti, per i quali dovrà essere valutato il potenziale di liquefazione sismica con l'applicazione di una accelerazione a_{max} adeguata e con la scelta di Magnitudo (M) adeguate a quanto noto dalla storia sismica dell'area in esame e di suoli di fondazione adeguati; andranno valutati tutti gli strati granulari saturi (anche delle prove geognostiche da eseguire), indipendentemente da potenza e da profondità dal piano di campagna, perchè ciò richiede il principio di precauzione; la situazione va valutata con il massimo della cautela, e andranno eseguite opportune considerazioni sul rischio di liquefazione dato che già sono stati individuati strati a rischio di liquefazione;
- 9: andranno calcolati gli eventuali cedimenti post-sisma;
- 10: andranno seguite tutte le indicazioni fornite dalla Relazione; in particolare si rimarca che la tipologia di fondazioni indicata dal Geologo deriva da indagini specifiche di cui si prende atto ed alle quali si rimanda;
- 11: la progettazione esecutiva dovrà seguire strettamente le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni;
- 12: si richiedono le adeguate analisi dei materiali per la realizzazione di strade, piazzali e parcheggi: le Norme CNR-UNI e le Raccomandazioni dell'AGI (Associazione Geotecnica Italiana) danno metodi validi per valutare l'idoneità tecnica di varie terre come sottofondi di tali strutture e per la progettazione delle stesse a regola d'arte, nelle loro varie parti;
- 13: si richiede la verifica delle necessità di regimazione idraulica delle aree e di un loro adeguato intorno alla luce di una verifica del rischio idraulico, e di conseguenza andranno realizzate adeguate opere di regimazione delle acque superficiali eseguite a regola d'arte anche sull'area di intervento.

Il presente parere non esime inoltre dai seguenti obblighi:

- rispetto della normativa prevista dal Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni;
- verificare la funzionalità della rete pubblica di scolo;
- verificare la conformità dei contenuti delle "Norme Tecniche di Attuazione" allegate con quanto previsto dalla normativa sismica;
- rispettare ogni altra normativa vigente in materia.

R.

CONSIDERATO:

CHE la Giunta Provinciale può sollevare osservazioni relative a vizi di legittimità ovvero alla necessità di apportare modifiche e allo strumento urbanistico adottato per assicurare:

- a) l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
- b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
- c) la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della L.R 47/78;
- d) l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della L.R 47/78;
- e) il rispetto delle norme igienico-sanitarie che abbiano valenza territoriale.

CHE le funzioni di organo esecutivo della Giunta Provinciale sono ora assunte in capo al Presidente della Provincia come stabilito dalla Legge 56/2014 (c.d. Del Rio) e ss.mm.ii.;

CHE le modifiche introdotte dalla Variante in oggetto rientrano nei limiti di cui al comma 4, lettera c. dell' art. 15 della L.R 47/78;

CHE sulla base del rapporto preliminare che comprende una descrizione della Variante, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente le Autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione dello strumento urbanistico in esame, si sono espresse con parere favorevole.

Tutto ciò PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO

PROPONE

1. DI FORMULARE, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/78 e s. m. e i., in ordine alla Variante al PUA in Variante alla strumentazione urbanistica adottato dal Consiglio Comunale di Cervia con deliberazione n. 24 del 14 maggio 2015, le seguenti Osservazioni così come riportate al punto a. del "Constatato" della presente Relazione:
 - 1.1 si chiede al Comune di Cervia di predisporre un idoneo elaborato finalizzato alla rendicontazione degli standard urbanistici individuati dal PUA, in analogia al monitoraggio delle quantità di superfici assegnate e delle conseguenti quantità complessive residue previsto dall'art. 28.10bis delle NTA del P.R.G.
 - 1.2 si chiede al Comune di Cervia di verificare che il complessivo sistema di incentivi previsto dal Piano Urbanistico in oggetto rientri nei limiti e nei criteri di cui al comma 5, lettera a, dell'art. 3.14 delle NTA del PTCP.
 - 1.3 si chiede al Comune di Cervia di adeguare le NTA del PUA alla prescrizione di cui al comma 5, lettera a, dell'art. 3.14 delle NTA del PTCP.
1. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il non assoggettamento alla ulteriore procedura di Valutazione Ambientale Strategica della Variante alla strumentazione urbanistica adottata dal Consiglio Comunale di Cervia con deliberazione n. 24 del 14 maggio 2015, alle condizioni di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE - SAC Ravenna con nota Ns PG 2016/27639 del 15.09.2016 e riportate al punto b. del "Constatato" della presente Relazione.
2. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" della presente Relazione.

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

(Arch. Fabio Poggioli)





Provincia di Ravenna

Proponente: /Territorio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 2154/2016

OGGETTO: COMUNE DI CERVIA - VARIANTE AL P.U.A. IN VARIANTE AL P.R.G. RELATIVO AD UN COMPARTO RICETTIVO UBICATO A MILANO MARITTIMA. FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008.

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *settore* interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 28/12/2016

IL DIRIGENTE del SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia

N. 69 DEL 29/12/2016

OGGETTO: COMUNE DI CERVIA - VARIANTE AL P.U.A. IN VARIANTE AL P.R.G. RELATIVO AD UN COMPARTO RICETTIVO UBICATO A MILANO MARITTIMA. FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Ravenna, 30/12/2016

IL DIPENDENTE INCARICATO

MORELLI ROSSANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia

N. 69 DEL 29/12/2016

OGGETTO: COMUNE DI CERVIA - VARIANTE AL P.U.A. IN VARIANTE AL P.R.G. RELATIVO AD UN COMPARTO RICETTIVO UBICATO A MILANO MARITTIMA. FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008.

Si CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii, l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line n. 2207 di pubblicazione, di questa Provincia dal 29/12/2016 al 13/01/2017 per 15 giorni consecutivi.

Ravenna, 16/01/2017

**IL DIPENDENTE INCARICATO
MORELLI ROSSANA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)